



COMUNE DI CARINI

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 29/07/2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA “ROTTAMAZIONE QUINQUIES” -ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, LEGGE N. 199/2025 E ARTICOLO 10 - QUINQUIES, DL N. 38/2026, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 88/2026 E SS.MM.II..

L'anno 2026, il giorno ventinove del mese di Luglio nella sala delle adunanze della casa Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

Alle ore 16:33 risultano presenti

		Pres.	Ass.
ARMETTA CLAUDIO	Consigliere	P	
AMATO ANGELA	Consigliere	P	
AMATO GIACOMO	Consigliere	P	
TAORMINA FABIO	Consigliere		A
CILLUFFO GIUSEPPE	Consigliere	P	
SANZONE NORINO	Consigliere	P	
GENOVA SALVATORE DOMENICO	Consigliere	P	
GALLINA GIOVANNI	Consigliere		A
GELARDI ORNELLA	Consigliere	P	
ONORATO CALOGERO	Consigliere		A
LO PICCOLO GIANFRANCO	Consigliere	P	
PALAZZOLO FRANCESCO	Consigliere		A
MARCIANO' GIUSEPPE ANTONIO	Consigliere		A
SGROI ANTONINO	Consigliere	P	
MONTELEONE GIUSEPPE	Consigliere		A
PASSALACQUA GAETANO	Consigliere	P	
MIGLIORE SALVATORE	Consigliere	P	
GUERRIERO MARCO	Consigliere		A
IORELLLO LORENZO	Consigliere		AG
TANTINO LUCA	Consigliere	P	
BARBERA BIANCA	Consigliere		A
CAROLLO GIUSEPPA	Consigliere	P	
GIAMMONA MARIANGELA	Consigliere	P	
GAMBINO VALERIA	Consigliere		A
TOTALE		14	10

Il Presidente del Consiglio, Claudio Armetta, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Generale, Dott. Migliore Pietro.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 59 DEL 17/07/2026

Ripartizione V - Tributi

Il Capo Ripartizione V[^]- Tributi- Funzionario Responsabile, in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione nel testo che segue:

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n.38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, successivamente modificato dalla legge 25 giugno 2026, n. 113 (di conversione del d.l. n. 63/2026), ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026, limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*.

VISTA la nota Prot. n. 45369 del 10/07/2026, avente oggetto: *"Rottamazione Quinquies – Direttiva"*, a firma del Sig. Sindaco e del Sig. Assessore ai Tributi, con la quale si demanda al Capo Ripartizione V-Tributi e al Capo Ripartizione IX, di predisporre gli atti di adesione alla rottamazione *quinquies*, per i debiti tributari e patrimoniali, risultanti dai carichi affidati, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, all'agente della riscossione, Agenzia delle Entrate-Riscossione (articolo 10-*quinquies* del D.L.n. 38/2026, convertito con modificazioni dalla Legge n. 88/2026 e ss.mm.ii.) (All.A).

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, risultanti applicabili alla definizione agevolata dei carichi delle entrate dell'ente affidati all'agente della riscossione, in quanto non derogati dalla disciplina contenuta nel sopra richiamato articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38:

- **comma 82**, il quale stabilisce che, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- **comma 87**, ove è previsto che: *"Nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte*

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale Pagina 2

dell'ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma 86 e della comunicazione prevista dal comma 92 nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.”;

- **comma 89**, il quale stabilisce che: *“Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 82, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 82, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 86.”;*
- **comma 90**, dove si prevede che: *“Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.”;*
- **comma 91**, che elenca gli effetti derivanti dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 86 relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto. Nello specifico:
 - “a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;*
 - b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;*
 - c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;*
 - d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;*
 - e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;*
 - f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973”;*
- **comma 93**, il quale stabilisce che: *“Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:*
 - a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 92;*
 - b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale;*
 - c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.”;*
- **comma 94**, il quale disciplina gli effetti sulle dilazioni sospese ai sensi del comma 91, lettera b), sopra citato;
- **comma 95**, ove si prevede che: *“La definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento ovvero, nelle sole ipotesi di cui alle lettere a) e c), anche di tardivo versamento superiore a cinque giorni:*
 - a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;*
 - b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare*

il pagamento;

c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento”;

*- **comma 96**, il quale prevede che: “Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 82 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima (procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e il piano del consumatore), della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda (ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari) e terza (concordato minore), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.”;*

*- **comma 97**, che prevede: “Per le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato le disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.”;*

*- **comma 98**, che prevede: “Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 82 che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.”;*

*- **commi 99 e 100**, i quali specificano che rientrano nell'ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni, ove riguardanti le entrate locali, per i quali si è verificata l'inefficacia della relativa definizione;*

*- **comma 101**, ove si stabilisce che: “A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 82, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso **agente della riscossione trasmette**, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, **entro il 31 dicembre 2036**, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.”;*

CONSIDERATO CHE:

l'articolo 10-quinquies, del citato decreto-legge 27 marzo 2026, n.38, convertito con modificazione dalla legge n.88/2026 e ss.mm.ii., al comma 1, stabilisce che: “ Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano, con le seguenti deroghe, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che, nell'esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate:

- a) a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- b) il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 15 dicembre 2026;
- c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;
- d) l'agente della riscossione invia la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025 entro il 28 febbraio 2027;
- e) gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 marzo 2027;
- f) per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”.

EVIDENZIATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti relativi alle entrate dell'Ente contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 -31 dicembre 2023, fatta eccezione per quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- l'agente della riscossione rende disponibile ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili, a decorrere dal 15 ottobre 2026;
- a seguito della presentazione della dichiarazione del debitore, con la quale manifesta all'agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione agevolata, da presentare al medesimo agente tra il 16 ottobre 2026 ed il 15 dicembre 2026, il debitore estingue i propri debiti versando solamente le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica, con contestuale eliminazione degli importi dovuti a titolo di interessi e di sanzioni, nonché gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e a titolo di aggio, spettante all'agente della riscossione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; nel caso delle sanzioni amministrative, comprese quelle relative alle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione comporta l'eliminazione dei soli interessi, inclusi quelli di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'aggio, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
- la definizione agevolata riguarda anche debiti per i quali siano pendenti giudizi, indicati dal debitore nella dichiarazione di adesione, nella quale assume altresì l'impegno a rinunciare agli stessi, giudizi che sono oggetto di sospensione da parte del giudice, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute; i giudizi sono estinti, da parte del giudice, in seguito al pagamento della prima o unica rata, dietro presentazione, da parte del debitore, dell'Agenzia delle entrate- Riscossione o in sua assenza, da parte dell'ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma 86 e della comunicazione prevista dal comma 92 nonché della documentazione attestante il versamento della prima o dell'unica rata. L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato;

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale Pagina 5

- la presentazione della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata comporta gli effetti evidenziati in precedenza, contenuti nell'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- l'agente della riscossione deve comunicare al debitore che ha presentato la dichiarazione anzidetta l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100, euro, con le relative scadenze;
- il pagamento delle somme dovute è effettuato dal debitore in unica soluzione entro il 31 marzo 2027, ovvero in maniera rateale, in massimo 54 rate bimestrali di pari importo, scadenti il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre ed il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2027, con applicazione, a decorrere dal 1° aprile 2027, degli interessi al tasso del 3% annuo;
- la definizione agevolata non produce effetti nel caso di mancato pagamento dell'unica rata, ovvero di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento o dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento; si applica la tolleranza di 5 giorni nei soli casi di tardivo pagamento dell'unica o dell'ultima rata, come previsto dal decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38; in questa ipotesi riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza e la riscossione prosegue a cura dell'agente della riscossione, per l'intero importo, ritenendo le somme versate acquisite a titolo di acconto degli importi complessivamente dovuti.

CONSIDERATO che, l'estensione della definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare crediti comprendenti carichi vetusti di difficile esigibilità per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per l'Ente;
- ridurre il contenzioso pendente prevedendo la rinuncia in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione dello stesso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- concorrere positivamente all'equilibrio finanziario e patrimoniale dell'Ente, attraverso l'abbattimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la riduzione della quota dei residui attivi; infatti l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione, permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote del FCDE, generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;
- concorrere positivamente all'equilibrio di cassa, mediante introito di somme che altrimenti non sarebbero state incassate, ovvero che sarebbero state introitate con oneri maggiori, permettendo la tempestività del pagamento dei fornitori.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- dalle risultanze amministrative agli atti dell'ufficio, rilevate dall'area riservata dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, emergono i carichi residui non riscossi, consegnati nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2023, per i tributi locali (ICI-IMU-TASI-TARSU-TARI-TOSAP-ICP), per un residuo complessivo pari ad euro 54.056.999,98, che al netto di sanzioni ed interessi (stimate in maniera % sul totale), ammontano complessivamente ad euro 36.666.863,08;
- dalle risultanze contabili del bilancio dell'Ente, emergono residui attivi riferiti alle tipologie di entrate di propria competenza, per i carichi affidati all'Agente della riscossione, pari ad euro 37.933.957,20.

VISTA la nota Prot. n. 46163 del 15/07/2026 a firma del Capo Ripartizione IX F.F., con la quale ritiene conveniente per l'Ente aderire alla definizione agevolata di cui all'art. 10-*quinquies* del DL 38/2026, per i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2023, riferiti alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada di competenza, nei limiti previsti dal comma 1, lett. f) (interessi e aggio), per un residuo complessivo pari ad euro 2.603.211,62 (All.B).

VISTA la nota Prot. n.46601 del 17/07/2026 a firma del Capo Ripartizione IX, ad integrazione della sopra citata nota Prot. n. 46163 del 15/07/2026, con la quale rappresenta che, dalle risultanze contabili del bilancio dell'Ente, emergono residui attivi riferiti alle tipologie di entrata di competenza, per i carichi affidati all'Agente della riscossione, pari ad euro 1.717.815,46 (All.C).

TENUTO CONTO che, solo con il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo e che il medesimo agente provvederà a trasmettere, anche in via telematica, entro il **31 dicembre 2036**, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento, per consentire all'ente di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate.

VALUTATO che, l'ente beneficerebbe di maggiori riscossioni in conto residui, rispetto a quello ordinariamente conseguibili.

VISTO l'articolo 10-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge n. 88/2026 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che: *"I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026". I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15 ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici".*

RICHIAMATO l'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che l'organo di revisione economico-finanziaria rende pareri obbligatori sui regolamenti in materia di entrate.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e ss.mm.ii.;
- le disposizioni di legge in precedenza richiamate.

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 del TUEL.

PROPONE

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. DI AVVALERSI della facoltà prevista dall'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, successivamente modificato dalla legge 25 giugno 2026, n. 113 (di conversione del d.l. n. 63/2026), di estensione della definizione agevolata *"Rottamazione quinquies"*, di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per i debiti tributari e patrimoniali, risultanti dai carichi affidati, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, all'agente della riscossione, Agenzia delle Entrate-Riscossione.

3. **DI DARE ATTO** che, l'estinzione del debito tributario, si ottiene versando le somme dovute a titolo di capitale, rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, mentre non saranno dovute le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, nonché gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'aggio spettante all'agente della riscossione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

4. **DI DARE ATTO** che, nel caso delle sanzioni amministrative, comprese quelle relative alle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione comporta l'eliminazione dei soli interessi, inclusi quelli di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'aggio, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

5. **DI DARE ATTO** che il procedimento di definizione agevolata dei debiti sarà gestito integralmente dall'agente della riscossione, Agenzia delle Entrate-Riscossione.

6. **DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Carini.

7. **DI TRASMETTERE**, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88 e ss.mm.ii., il presente provvedimento all'agente della riscossione, Agenzia delle Entrate - Riscossione, secondo le modalità che saranno dallo stesso pubblicate.

8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-*quinquies*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente, che deve avvenire in tempo utile per l'invio all'Agente della riscossione entro il **31 luglio 2026**.

9. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici, come previsto dall'art. 10-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88 e ss.mm.ii..

10. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto della necessità di provvedere alla sua pubblicazione ed al successivo invio all'agente della riscossione entro il **31 luglio 2026**, come previsto dall'art. 10-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Marina Failla

Il Capo Ripartizione
Rag. Marina Failla

VERBALE N. 45 DEL 29 luglio 2026

in continuazione di seduta

Si dà atto che sono presenti in aula il Sindaco Rosa Covello e gli Assessori Monterosso Salvatore, Sgroi Salvatore, Agrusa Agostino, Cantavenera Giovanna Carmela e Amato Federica

Si dà atto, altresì, che è presente il Capo Ripartizione V Rag. Marina Failla.

IL PRESIDENTE DEL C.C.

In ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto sopraindicato, ne illustra il contenuto e riferisce che la stessa è corredata parere tecnico favorevole rilasciato dal Capo Ripartizione V- rag. Marina Failla, del parere contabile, favorevole, rilasciato dal Capo Ripartizione II - Dott.ssa Ilaria Maria Vita De Luca, dal parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 16 del 20/07/2026 e dal parere reso dalla II Commissione Consiliare, giusta verbale n 09 del 29/07/2026.

Il Presidente del Consiglio Claudio Armetta invita i Consiglieri ad intervenire sull'argomento.

Si dà atto che alle ore 16:33 si uniscono alla seduta i Consiglieri: **Giuseppe Monteleone, Marco Guerriero, Calogero Onorato, Bianca Barbera e Giuseppe Antonio Marcianò.**

Prende la parola il **Consigliere /Assessore Giuseppe Cilluffo**: "Grazie Presidente! Questa proposta che prevede l'adesione alla definizione agevolata "Rottamazione quinquies" credo sia una buona opportunità per i nostri contribuenti e siamo consapevoli di dare un ulteriore sostegno ai cittadini che avranno la possibilità di saldare tutte le pendenze nei confronti dell'Ente. Parliamo delle pendenze tributarie relative al periodo compreso tra il 2000 e il dicembre 2023. Nello specifico, si tratta dei tributi TARI, IMU e ICI, nonché delle eventuali sanzioni amministrative elevate dalla Polizia Locale. La proposta è particolarmente vantaggiosa per il contribuente. Chi deciderà di aderire alla definizione agevolata attraverso l'Agenzia delle Entrate sarà seguito direttamente dalla stessa Agenzia, che attiverà tutte le procedure necessarie affinché possa avviare il piano di pagamento. Il beneficio principale consiste nell'abbattimento degli oneri accessori: per i tributi come TARI, IMU e ICI il contribuente sarà tenuto a versare il solo importo dovuto, senza interessi e sanzioni. Per quanto riguarda, invece, le sanzioni amministrative elevate dalla Polizia Locale, resterà dovuta la sanzione principale, mentre saranno stralciati gli interessi maturati. È chiaro che questa rappresenta anche un'opportunità per l'Amministrazione, perché ci consentirebbe di svincolare delle somme di denaro. Per essere più concreto, provo a fare qualche numero, così ci capiamo subito. Oggi i ruoli affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativi al periodo che va dal 2000 al 2023, ammontano a oltre 54 milioni di euro. Di fatto, è una questione tecnica di bilancio e non è semplicissima da comprendere. Però il concetto è questo: di quei 54 milioni, quelli che oggi incidono sugli equilibri del nostro bilancio sono circa 37 milioni. Questo significa che la differenza, quasi 20 milioni di euro tra quanto è stato iscritto a ruolo e affidato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e quanto invece è mantenuto nel nostro bilancio, potrebbe rappresentare per l'Ente una sopravvenienza attiva, cioè delle maggiori somme rispetto a quelle oggi iscritte in bilancio. Quindi non si tratta soltanto di dare un'opportunità ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione, ma anche di un'operazione che può produrre effetti positivi per i conti dell'Ente. Questa situazione, laddove dovesse concretizzarsi, ci permetterebbe di svincolare una serie di somme vincolate in determinati contenitori. Faccio un altro esempio: il Fondo crediti di dubbia esigibilità. In pratica, è il fondo che il Comune deve accantonare a copertura di quei crediti che sono stati accertati ma che, ad oggi, non sono ancora stati incassati. Anche da questo punto di vista, quindi, questa operazione può portare un beneficio all'Ente. Per questo riteniamo che sia una scelta giusta, che come Amministrazione stiamo portando avanti con convinzione, perché va nell'interesse del Comune ma anche dei cittadini, ai quali viene data un'opportunità concreta per mettersi in regola. Grazie!"

Il Presidente del Consiglio Claudio Armetta: “Si era iscritto a parlare il Consigliere Tantino Luca ma gli chiedo scusa perché farei intervenire prima la Rag. Failla Marina al fine di darci qualche chiarimento sul provvedimento e, soprattutto, di fornire un'indicazione utile anche ai cittadini su come funzionerà questa rottamazione. Sarebbe importante capire se ci sono delle scadenze da rispettare o degli adempimenti da compiere per potervi aderire, così da evitare che qualcuno perda questa opportunità. Grazie, Rag. Failla.”

Sul punto prende la parola il **Capo Ripartizione V – Tributi, Rag. Marina Failla:** “La definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione quinquies, è prevista dall'articolo 10 quinquies del DL 38 del 2026, che poi è stato modificato con la legge 88/2026 e comprende, anche, la procedura di definizione e di gestione dei debiti tributari e non tributari riferiti ai carichi affidati all'Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Restano esclusi dalla definizione agevolata i carichi per i quali siano intervenute pronunce della Corte dei Conti.

Il Presidente del Consiglio Claudio Armetta: “Quindi, le chiedo scusa Rag. Failla, è corretto dire che dal 2000 al 31 dicembre 2023 tutti i cittadini che vogliono mettersi in regola hanno la possibilità di ripianare i loro debiti al netto di sanzioni e interessi?”

Il Capo Ripartizione V – Tributi, Rag. Marina Failla: “I cittadini che aderiranno dovranno pagare solamente la quota capitale, oltre al rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alle spese di notifica. Sono, invece, escluse le sanzioni, gli interessi, gli interessi di mora e l'aggio spettante all'ente di riscossione. La scadenza è stata prorogata al 31 luglio, perché inizialmente, con la Legge 113 del 2026, era prevista per il 30 giugno. Di conseguenza sono stati prorogati anche i termini per la presentazione delle dichiarazioni. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione provvederà poi agli adempimenti previsti. Il Comune, invece, dovrà trasmettere la delibera, già pubblicata sul sito istituzionale, entro il 31 luglio all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibile, all'interno della propria area riservata del sito istituzionale, la procedura per poter accedere alla definizione agevolata. A partire dal 15 ottobre 2026, i contribuenti potranno quindi prendere visione delle modalità operative e presentare le relative domande dal 16 ottobre fino al 15 dicembre 2026. L'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio comunicherà ai debitori se spetta o meno la definizione e il contribuente avrà la possibilità di poter pagare o in un'unica soluzione entro il 31 marzo oppure optare per il pagamento rateale. È prevista infatti la possibilità di suddividere il pagamento fino a un massimo di 54 rate bimestrali, quindi con un piano che può arrivare complessivamente fino a 9 anni. Durante questo periodo sono sospese le procedure esecutive e cautelari, così come sono sospesi anche i termini di decadenza e di prescrizione. Noi, come ha già anticipato l'Assessore Cilluffo, abbiamo verificato, attraverso l'area riservata dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 risultano ancora presenti residui per circa 54 milioni di euro. Su questa somma abbiamo fatto una stima, considerando l'incidenza delle sanzioni e degli interessi. Togliendo indicativamente un 30% di sanzioni e circa un 2% di interessi, abbiamo calcolato che l'importo effettivamente recuperabile potrebbe aggirarsi intorno ai 36 milioni e 600 mila euro. Questo consentirebbe non solo di recuperare una parte significativa delle somme ancora dovute, ma anche di ridurre o eliminare quei carichi più vecchi e quelle quote che risultano ormai difficilmente esigibili e che ancora oggi gravano sulla gestione dell'Ente. Già con la rottamazione-quater eravamo in una situazione in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non aveva ancora restituito le quote considerate inesigibili, relative anche ai carichi più vecchi, dal 2000 al 2005. Per queste somme era previsto un termine che arrivava fino al 2028, considerato che le rate delle precedenti definizioni agevolate si sarebbero concluse proprio in quell'anno. Con questo nuovo provvedimento, quindi, si riaprono nuovamente i termini e si offre un'ulteriore possibilità di definizione e gestione di queste posizioni”.

Il Presidente del Consiglio Claudio Armetta; “Grazie Rag. Failla! Si è iscritto a parlare il consigliere Tantino Luca, ne ha facoltà.”

Interviene sull'argomento il **Consigliere Luca Tantino**: "Per rientrare nel merito del ruolo, vorrei sottolineare che oggi, a mio avviso, si è riproposto quello che di positivo è già avvenuto all'interno della nostra riunione di II Commissione e che, sono certo, potrà continuare ad accadere anche in futuro. È chiaro, però, che le dinamiche e i rapporti politici e istituzionali possono portare anche a momenti di confronto più acceso, come quello che si è verificato poco fa. Vorrei che, nell'aderire - e mi auguro all'unanimità dei consiglieri - alla rottamazione quinquies relativamente ai tributi locali, potessimo inserire, Presidente, nel verbale della seduta odierna, anche un aspetto umano nei confronti dei cittadini. Perché io ritengo, e noi riteniamo, come abbiamo anche evidenziato nel parere che abbiamo rilasciato agli uffici, che chi non ha versato i tributi locali, come la TARI, l'IMU o le sanzioni relative alle violazioni del Codice della strada, non debba essere visto soltanto come un soggetto inadempiente, ma anche come una persona alla quale offrire la possibilità di regolarizzare la propria posizione. Spesso e volentieri, anche considerando la realtà sociale di tante parti del nostro territorio, chi si è trovato a non pagare questi tributi non lo ha fatto necessariamente per una scelta consapevole, ma perché si è trovato in una situazione di difficoltà economica. Perché se una persona ha pochi soldi a disposizione e deve scegliere se destinare quelle risorse all'acquisto di qualche chilo di carne in più per i propri figli oppure al pagamento delle rate della TARI, è evidente che, da un punto di vista umano, la priorità diventa garantire i bisogni essenziali della propria famiglia. Questo non significa giustificare il mancato pagamento dei tributi, ma significa comprendere le situazioni concrete delle persone e offrire loro una possibilità per rimettersi in regola. Non c'è dubbio, perché me lo chiede la mia fede, per chi crede, perché me lo chiede la mia coscienza e perché ritengo che sia la cosa giusta da fare, al di là di ogni diritto e di ogni sanzione. È chiaro che ogni tassa e ogni tributo devono essere rispettati e onorati, perché rappresentano risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente. Voglio però sottolineare che questo provvedimento, oltre ad avere un importante valore umano nei confronti dei cittadini, rappresenta anche un aspetto significativo dal punto di vista delle entrate e della capacità di riscossione dell'Amministrazione. Voglio ricordare a me stesso che, con la rottamazione-quater, quindi con il precedente provvedimento rispetto a quello attuale, nel solo studio professionale che gestisco ho seguito 487 richieste di adesione, quindi quasi 500 contribuenti che hanno scelto di aderire alla rottamazione delle cartelle. Questo dato ci fa capire una cosa importante: statisticamente non è corretto dire che il cittadino medio carinese non abbia voluto pagare. In molti casi, semplicemente, non ha avuto la possibilità di farlo in quel momento. Quando però è stata offerta una possibilità concreta, con condizioni più sostenibili, il cittadino ha aderito e ha dimostrato la volontà di regolarizzare la propria posizione.

Il **Presidente del Consiglio Comunale** invita il Consigliere Tantino a concludere il suo intervento.

Il **Consigliere Luca Tantino**: "Bisognerà vedere anche con quale tempestività i cittadini richiederanno i MAV, i bollettini e tutta la documentazione necessaria per procedere con il pagamento. Perché credo che molti abbiano interesse a chiudere le loro situazioni, a togliersi il peso che grava anche sulla propria coscienza e a regolarizzare, finalmente, la propria posizione. Voglio annunciare, e mi accingo alla conclusione, un'idea che è nata dalla II Commissione e che dalla commissione verrà portata avanti. Una volta che oggi approveremo l'adesione alla rottamazione quinquies, abbiamo intenzione, come Commissione, di convocare entro settembre, possibilmente all'interno di questa stessa sala, tutti gli operatori CAF, i commercialisti e i centri servizi. L'obiettivo è quello di fornire loro un vero e proprio vademecum, così da poter diffondere correttamente le informazioni e aiutare i cittadini a conoscere questa opportunità e ad aderire alla misura. Perché l'adesione alla rottamazione rappresenta un'occasione importante non solo per i contribuenti, ma anche per l'Ente: l'eventuale recupero di queste somme può rappresentare un'entrata significativa per le casse comunali e consentirci di affrontare con maggiore serenità alcune criticità finanziarie. Ho finito, Grazie!"

Il **Presidente del Consiglio Comunale** invita a parlare il Consigliere Guerriero, che si era già iscritto.

A questo punto, interviene il **Consigliere Marco Guerriero**: “Signor Sindaco, Signor Presidente del Consiglio, colleghe e colleghi Consiglieri. Desidero prima fare un'altra considerazione. Nella mia esperienza di vita, che mi porto dietro e che mi ha dato anche importanti soddisfazioni personali, ho sempre cercato di comportarmi con coerenza: non ho mai votato qualcuno senza esserne convinto, non ho mai detto qualcosa che non conoscevo, non ho mai affrontato un argomento senza prima studiarlo e non ho mai dato risposte su questioni alle quali non ero in grado di rispondere. Per questo ritengo che quello che è avvenuto non sia stato un circo né una questione di minoranze esterne. È stato semplicemente un momento di confronto, nel quale ognuno ha espresso le proprie posizioni. Semplicemente non avevamo avuto la piena conoscenza degli elementi necessari per poter esercitare fino in fondo il mandato istituzionale che ci è stato affidato dai cittadini. Non si è trattato di una mancanza di volontà o di competenze personali, ma semplicemente non ritenevo possibile, in due ore, approfondire adeguatamente un argomento così importante e assumermi la responsabilità di esprimere un voto senza avere tutti gli elementi necessari. Né tantomeno volevo assumermi un carico decisionale che non sentivo ancora pienamente mio. Per questo motivo ho preferito allontanarmi e prendermi il tempo necessario per approfondire anche meglio il regolamento comunale. Avevo ritenuto che la possibilità di non ritirare la scheda, oppure di rimanere seduto senza partecipare al voto, non avrebbe creato problemi al regolare svolgimento della seduta consiliare. Prendo atto di dover approfondire ulteriormente questo aspetto e, per il futuro, quando sarà necessario, mi allontanerò dalla seduta e rientrerò ogni volta che sarà possibile e opportuno. Tornando al punto della rottamazione, ritengo che oggi abbiamo predisposto un documento, come Partito Democratico e come gruppi consiliari, con il quale siamo chiamati a esprimere una valutazione positiva su questo provvedimento. Si tratta di una scelta che nasce da un profondo senso di responsabilità, sia nei confronti dell'Ente sia nei confronti dei cittadini. Noi lo vediamo in questo modo e lo abbiamo sempre visto così, fin dal momento in cui è stata pensata per la prima volta la possibilità di intervenire sui tributi attraverso la rottamazione. Oggi il Consiglio Comunale, quale organo rappresentativo della comunità, consente ai cittadini, alle cittadine, alle imprese e allo stesso Ente di poter utilizzare uno strumento che rappresenta una risorsa importante per il Comune. Lo facciamo perché è evidente la difficoltà nella quale si trovano molte famiglie, molte imprese e anche lo stesso Ente. Lo facciamo nella consapevolezza che questa Amministrazione aveva già avviato un percorso finalizzato all'introduzione di una misura di questo tipo, anche se tecnicamente non si tratta di una vera e propria rottamazione, ma di una definizione agevolata. Riteniamo che questo strumento sarà utile ai cittadini, alle imprese e all'Amministrazione stessa, perché permetterà di recuperare risorse che potranno essere destinate ai servizi essenziali e che, diversamente, rischierebbero di rimanere non riscosse. Ci sarà, inoltre, una maggiore certezza sulle entrate dell'Ente, con un beneficio complessivo per la gestione finanziaria del Comune. E per quanto a cuore del nostro modo di essere così riformisti, progressisti, politicamente da questa parte della storia, verrà favorita l'emersione del sommerso fiscale, che non è una cosa semplicemente numerica, ma anche una cosa sociale, anche un episodio politico, seppur al netto di sanzioni e interessi che rappresenteranno un costo, un costo di bilancio che staremo sempre attenti e vigileremo affinché sia l'amministrazione che gli uffici siano in grado di avere con prontezza risultati e dati alla mano per capire se questa misura, che ci auspichiamo essere una tantum e non una misura che riesca ad essere perpetua, consenta di mantenere il rispetto del principio dell'equità fiscale. Questo significa che chi non ha pagato non viene oggi premiato con la possibilità di non pagare. L'obiettivo, al contrario, è quello di far emergere una parte di sommerso fiscale e permettere a chi è rimasto indietro di regolarizzare la propria posizione. È importante chiarire che questa misura non deve rappresentare uno svantaggio per quei cittadini e quelle imprese che hanno sempre adempiuto ai propri obblighi e hanno pagato regolarmente i tributi. In conclusione, quindi, direi che abbiamo la possibilità come ente di attivare questo tipo di controllo, visto che ci sono molte risorse in più rispetto al passato, che consentiranno agli uffici di monitorare e di capire dove effettivamente si può attivare. Pensiamo che dobbiamo portare l'ente ad avere strumenti e risorse ancora maggiori. Su questo potete contare sempre sull'affidabilità del partito che rappresento e degli altri gruppi consiliari. E su questo aspetto noi dichiariamo di votare favorevolmente, con occhio attento soprattutto al bilancio, perché il costo di queste operazioni non diventi un modo per consentire altri tipi di discussioni non volontarie

ma che possono diventare una conseguenza praticamente burocratica che non farebbe del bene all'ente, non farebbe del bene ai cittadini, non farebbe del bene alle imprese. Grazie!"

Il Presidente del Consiglio Claudio Armetta: "Grazie Consigliere Guerriero. Si è iscritta a parlare il Consigliere Carollo Giuseppa".

Prende la parola il **Consigliere Giuseppa Carollo:** "Buonasera a tutti. Ho valutato con molta attenzione questo argomento, soprattutto per la mia esperienza nel mondo del lavoro, visto che opero anche attraverso uffici pubblici come CAF e patronati. Conosco, quindi, da vicino questo problema, che rappresenta una difficoltà importante per molti cittadini carinesi: persone che spesso non hanno scelto di non pagare, ma che semplicemente non hanno avuto la possibilità di farlo. Per questo motivo chiedo e propongo l'attivazione della rottamazione quinquies, perché ritengo che possa essere uno strumento utile soprattutto per aiutare la cittadinanza e dare la possibilità a tanti cittadini di regolarizzare la propria posizione. Anche dal punto di vista fiscale c'è un aspetto da considerare. Per esempio, per quanto riguarda i modelli 730, se un assistito non presenta debiti con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può ricevere il proprio rimborso; diversamente, in presenza di debiti, questo rimborso può essere bloccato. Per questo motivo ritengo che sia importante intervenire anche su questi aspetti, perché l'obiettivo deve essere quello di dare un aiuto concreto ai cittadini e permettere loro di superare situazioni di difficoltà."

Il Presidente del Consiglio Claudio Armetta: "Grazie, Consigliere Carollo. Il suo contributo risulta doppiamente prezioso perché lei non solo porta l'istanza sua dovuta alla responsabilità politica, ma accende riflettori dal punto di vista tecnico lavorativo, perché vive lei dall'altra parte della barricata quelle che sono le istanze dei cittadini che si avvicinano ai CAF e ai patronati. Quindi, per esempio, questo aspetto che lei ha sottolineato del mancato percepimento del rimborso del 730 se non sei a posto con l'Agenzia delle Entrate. Io personalmente non lo conoscevo. Ecco un motivo in più, secondo il mio punto di vista, per votare questo provvedimento. E accogliamo il suo intervento favorevolmente, quasi come una dichiarazione di voto. Grazie!"

Chiesta ed ottenuta la parola il **Consigliere Gaetano Passalacqua:** "Per dichiarazione di voto, per quanto riguarda il gruppo consiliare Giovani Idee, riteniamo che l'adesione alla rottamazione quinquies, anche alla luce del successo della precedente rottamazione-quater e delle diverse forme di recupero che il Governo nazionale sta mettendo in campo, rappresenti un'opportunità importante. Riteniamo infatti che possa favorire un riavvicinamento tra gli enti, lo Stato e il contribuente, creando un rapporto più collaborativo e meno conflittuale. Oltre al beneficio per i cittadini, c'è anche un vantaggio significativo per l'Ente comunale, che potrà recuperare risorse importanti, seppure distribuite in un arco temporale di 9 anni, stimabili in circa 36-37 milioni di euro. Per queste ragioni esprimiamo parere favorevole e voteremo favorevolmente alla proposta. Riteniamo infatti che il contribuente non debba essere considerato semplicemente come un evasore: spesso ci troviamo davanti a persone che non hanno potuto pagare, che si sono trovate in difficoltà economiche e che oggi, attraverso strumenti come la rottamazione, hanno la possibilità concreta di regolarizzare la propria posizione."

Il Presidente del Consiglio Claudio Armetta: "Grazie Consigliere Passalacqua. Si è iscritto a parlare il consigliere Migliore che ne ha facoltà."

Interviene quindi **Consigliere Salvatore Migliore;** "Signor Presidente, signori Consiglieri, pubblico in sala, io faccio un plauso alla proposta che è notevolmente utile, in quanto riguarda, anche, l'evasione IMU. A chi non pagava l'IMU, dopo i cinque anni previsti, veniva notificata la cartella relativa al mancato pagamento. Per quanto riguarda invece la TARI, non so se questa fosse la prassi adottata, ma spesso a chi veniva individuato come evasore venivano richiesti anche cinque anni arretrati di tributo, con l'applicazione di una sanzione pari al 100%, proprio perché il pagamento non era stato effettuato. In qualche modo, il rischio era quello di creare un effetto paradossale: chi era già

in difficoltà economica si trovava davanti a importi sempre più difficili da sostenere. Per questo ritengo che strumenti come la rottamazione siano un'opportunità importante per permettere ai cittadini di regolarizzare la propria posizione e ristabilire un rapporto corretto con l'Ente. Abbiamo anche un regolamento sulla rateizzazione che, nella pratica, spesso non riesce a dare una risposta concreta. Se un cittadino riceve cinque cartelle TARI, deve rateizzarle tutte insieme, con un numero limitato di rate. Facciamo un esempio: per una famiglia di tre persone, già una somma di circa 600 euro può diventare, con l'applicazione della sanzione al 100%, circa 1.200 euro. Moltiplicata per cinque anni, si arriva a importi intorno ai 6.000 euro. A quel punto la rateizzazione diventa difficilmente sostenibile e, per importi elevati, il cittadino rischia addirittura di dover ricorrere a strumenti finanziari o garanzie bancarie. Invece aspettavamo proprio questa opportunità per agevolare quei cittadini che hanno la volontà di pagare ma che, per le difficoltà che abbiamo detto, non sono riusciti a farlo. Attraverso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione avranno la possibilità di una dilazione più lunga e, soprattutto, senza dover sostenere il peso di interessi, aggio, sanzioni e altri oneri aggiuntivi. Sicuramente ci sarà un afflusso importante di domande e richieste di adesione a questa misura. L'unico chiarimento che volevo chiedere riguarda un aspetto della proposta che ho letto: le 100 euro indicate dall'ufficio sono state individuate come soglia minima del tributo? Perché normalmente, se non ricordo male, l'Agenzia delle Entrate considera una soglia minima di 50 euro. Ho visto invece che nella proposta viene indicato l'importo di 100 euro e volevo capire se questa scelta deriva da una specifica previsione normativa o da una valutazione dell'Ente. Mi era stato detto inoltre che, qualora non avessimo ancora approvato il rendiconto 2025, non sarebbe stato possibile presentare questa proposta. Da quello che ho compreso, invece, sembrerebbe che la proposta possa essere comunque portata avanti, e quindi chiedo un chiarimento anche su questo aspetto.

Interviene in risposta al Consigliere Migliore il **Capo Ripartizione V, Rag. Failla Marina**: “Non è un aspetto vincolante, perché il rendiconto riguarda l'anno 2025, mentre in questo caso stiamo parlando di carichi riferiti al periodo fino al 31 dicembre 2023. Quindi sono due aspetti distinti e il rendiconto non incide sulla possibilità di procedere con questa proposta.”

Il **Consigliere Salvatore Migliore**: “Ripeto che mi avevano detto che il comune non poteva aderire alla rottamazione perché ci voleva il rendiconto approvato. Ora, però, vedo che la proposta è stata regolarmente presentata e quindi prendo atto che questo aspetto non rappresenta un vincolo. Chiedevo semplicemente un chiarimento rispetto a quanto mi era stato precedentemente riferito. Grazie mille. Esprimo il mio voto favorevole.”

A questo punto il **Presidente del Consiglio Claudio Armetta** concede la parola al Consigliere Monteleone Giuseppe

Prende la parola il **Consigliere Giuseppe Monteleone**: “Naturalmente non possiamo che esprimere voto favorevole a questa proposta di deliberazione, anche perché, già durante la precedente amministrazione comunale, avevamo dato questa indicazione agli uffici insieme all'assessore competente Salvo Manicioto. Questo dimostra, contrariamente a quanto qualcuno ha voluto rappresentare, che siamo persone serie e coerenti, e che oggi siamo qui a portare avanti un percorso di continuità nell'interesse dell'Ente e dei cittadini. Dispiace, però, che questa posizione sia stata in qualche modo fraintesa. Mi è dispiaciuto, in particolare, l'intervento della signora Sindaco. Perché vede, noi avevamo semplicemente chiesto che gli atti fossero completi, così come previsto dalla legge. Non si può attaccare un consigliere di minoranza soltanto perché chiede che la documentazione sia completa e disponibile per poter svolgere pienamente il proprio ruolo. Lei ricorderà che, quando eravamo noi a presentare gli atti, li mettevamo a disposizione nei tempi previsti, anche arrivando alle ultime 24 ore utili, ma comunque sempre nel rispetto dei termini stabiliti. Lei, signora Sindaco, lo stesso pigliava, alzava i tacchi e se ne andava, non li votava. Quindi non può rimproverarmi per qualcosa che, per cinque anni, è stato fatto anche da lei.”

Il Presidente del Consiglio Comunale: “Consigliere Monteleone la prego di limitarsi all’argomento che stiamo trattando”

Il Consigliere Giuseppe Monteleone: “No, guardi, lo sto dicendo con toni molto pacati, perché ho notato che su questa vicenda è stata utilizzata molta retorica. Mettere una persona, un ex sindaco, alla gogna semplicemente perché ha chiesto il rispetto di quello che prevede la legge, sinceramente mi sembra eccessivo. Lei ha poi fatto riferimento ad altri aspetti e ha sollevato diverse questioni. Naturalmente ognuno è libero di esprimere le proprie valutazioni e di fare le proprie comunicazioni, ma ci tengo a precisare una cosa: io non ho mai fatto saltare nessun tavolo. Quel tavolo l'ho tenuto in piedi per dieci anni, con responsabilità e nell'interesse dell'istituzione. E se oggi ci sarà un ente gestore unico per quanto riguarda la gestione della rete idrica, è anche perché c'è stato un lavoro portato avanti per dieci anni dall'amministrazione precedente. Poi, per quanto riguarda l'eredità della Dusty, se una società vince un appalto, cosa dobbiamo fare? È una procedura che segue il suo percorso. Così come per la SRR: se è stata costituita, non è certo una scelta che può essere attribuita a questa amministrazione o alla precedente. Presidente, io però rimango sull'argomento e mi attengo al punto in discussione. ma il punto che io ho posto era semplicemente uno: la necessità che gli atti fossero completi e messi nelle condizioni di consentire ai consiglieri di svolgere pienamente il proprio ruolo.”

Il Presidente del Consiglio Comunale: “Il Sindaco è intervenuto facendo riferimento a una situazione che si era verificata in quel momento. Consigliere Monteleone, mi permetta una precisazione: qualcuno le ha mai messo in discussione che l’atto era corretto? O ha mai detto che lei abbia agito in modo scorretto? Assolutamente no.””

Il Consigliere Giuseppe Monteleone: “Ma è stata semplicemente sollevata una richiesta di avere tutta la documentazione necessaria per poter valutare consapevolmente la proposta”

Il Presidente del Consiglio Comunale: “Sono parole importanti e proprio per questo le chiedo di attenersi al merito della questione. Lei, però, ha forzato la mano, perché noi abbiamo semplicemente evidenziato che, pur essendoci accorti di alcune imperfezioni nell'atto, abbiamo comunque ravvisato la presenza dei presupposti di urgenza.”

Il Consigliere Giuseppe Monteleone: “Negli anni precedenti, per ben cinque anni, nonostante gli atti venissero presentati anche nelle ultime 24 ore utili completi di documenti, voi vi alzavate e lasciavate i lavori d’aula.”

Il Presidente del Consiglio Comunale: “Ma alzarsi e andarsene è diverso da impedire strumentalmente la votazione di un atto. Io questo solo volevo chiarire.”

A questo punto, avendo il Consigliere Monteleone Giuseppe concluso il suo intervento il Presidente del C.C. concede la parola al Sindaco Rosa Covello

Prende la parola il **Sindaco Rosa Covello:** “Grazie Presidente. Sarò brevissima e, soprattutto, non intendo entrare nella polemica, perché ritengo che non sia costruttiva e non appartenga al mio modo di fare. Volevo dire che non ho nulla da nascondere. Quando sulla piattaforma *consiglicloud* non erano presenti tutti gli atti io per prima mi alzavo però con una differenza palese rispetto all’alzarsi di questa opposizione di oggi, a parte i consiglieri di nuova introduzione. Poi non entro nel merito perché non è costruttivo per questo Consiglio Comunale. Però mi perdoni, Presidente, mi dia la possibilità di far comprendere ai cittadini che questa Amministrazione, con l’aiuto dell’Assessore al ramo Cilluffo e con il Capo Ripartizione Tributi, ha svolto un gran lavoro, in questi primi 50 giorni, prima di arrivare alla rottamazione quinquies. I cittadini devono sapere che il percorso che questa Amministrazione sta facendo è un percorso tutto suo e che inizia dalla data del 26 maggio e che attiene al lavoro giornaliero di chi si prodiga negli uffici a rendere possibile, oggi, la votazione di questo importante atto. Grazie!”

Il Presidente del Consiglio Comunale: “Volevo aggiungere qualcosa a quanto detto dal Sindaco. Abbiamo trovato degli uffici impegnati con il bilancio consuntivo, col commissariamento del bilancio, con attività di riaccertamento residui attivi, con il problema della nuova impresa della spazzatura, con la vicenda Sori/Amap. Quindi abbiamo chiesto con l’Assessore Cilluffo la possibilità al Sindaco di intraprendere questa strada e il Sindaco ci ha messi nelle condizioni di andare avanti nonostante fosse impegnata in altri fronti. E mi preme ringraziare l’amministrazione che da subito ha accelerato il percorso di questo atto che oggi adesso noi andremo a votare e speriamo di approvare, che non solo ha dato il primo vero segnale dell’Amministrazione Covello, perché ricordate che l’adesione non è un obbligo e deve tenere conto di tanti fattori, ma è anche vero che come atto amministrativo concreto, tangibile, da parte dei contribuenti, da parte degli elettori, da parte della cittadinanza tutta, questo è il vero primo atto di pacificazione fiscale che vuole fare questa amministrazione nei confronti di tutti quei cittadini che non hanno pagato, o per spirito di evasione o per impossibilità a farlo. Questo significa che l’Amministrazione Covello è un’amministrazione aperta a tutte le istanze. E ricordo che il provvedimento, Avvocato Guerriero, è nazionale. Abbiamo corso e, purtroppo, nella corsa qualcosa può sfuggire e nonostante ciò siamo venuti col capo cosperso di cenere, abbiamo chiesto alla Rag. Failla di riguardare i Consiglieri. Ritornando all’argomento delle tariffe TARI, entro domani, che è l’ultimo giorno utile per completare l’intero iter amministrativo relativo ai punti all’ordine del giorno, dobbiamo concludere questo percorso. Se fate caso, abbiamo dovuto aggiungere anche una sessione straordinaria, perché siamo stati condizionati dai tempi necessari per acquisire pareri e completare tutti gli adempimenti previsti. Siamo arrivati quindi all’ultimo momento utile, ma lo abbiamo fatto con grande impegno e con la volontà di portare avanti questi provvedimenti, perché questi purtroppo sono stati i tempi a disposizione. E abbiamo dedicato questa seduta di Consiglio solo a cose concrete. Avremo modo di affrontare tematiche di tipo politico in altra sede e con le reciproche posizioni, che io ritengo anche legittime, perché l’attività consiliare non l’abbiamo inventata noi. L’attività consiliare si svolge all’interno di quest’aula con le dinamiche che tutti sanno e tutti conoscono. Poi è responsabilità di ognuno farne tesoro o mostrarsi in diversa maniera!”

A questo punto il Presidente del Consiglio Armetta Claudio, non avendo nessun altro consigliere chiesto di intervenire sull’argomento, passa alla votazione della proposta avente oggetto: **“Adesione alla definizione agevolata “Rottamazione quinquies” -articolo 1, commi da 82 a 101, legge n. 199/2025 e articolo 10 - quinquies, dl n. 38/2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 88/2026 e ss.mm.ii.”** avviando una votazione di tipo *“Votazione palese”*,

Effettuate le operazioni di voto per appello nominale con l’assistenza degli scrutatori già designati, la superiore proposta di deliberazione viene approvata con n. 19 voti favorevoli, su n.19 consiglieri presenti - assenti n 05 (Gambino Valeria, Gallina Giovanni, Palazzolo Francesco, Fiorello Lorenzo, Taormina Fabio), il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale, dopo avere ricevuto la conferma da parte del Vice Segretario Comunale : **APPROVATA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO il parere favorevole reso dalla II Commissione;

UDITI gli interventi susseguiti;

VISTO l’esito della superiore votazione proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente O.EE.LL. In Sicilia;

VISTO il vigente Statuto comunale;

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale Pagina 16

VISTO il vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

DELIBERA

- di approvare la superiore proposta di deliberazione parte integrante e sostanziale del presente atto.

Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Cilluffo Giuseppe: propone **l'immediata esecutività** dell'atto;

Giunti a questo punto il Presidente del Consiglio Armetta Claudio, non avendo nessun altro consigliere chiesto di intervenire sull'argomento, sottopone a votazione, **l'immediata esecutività** dell'atto, formulata dal Consigliere Cilluffo Giuseppe, avviando una votazione di tipo "*Votazione palese*".

Effettuate le operazioni di voto per appello nominale con l'assistenza degli scrutatori già designati, la superiore proposta **d'immediata esecutività** formulata dal Consigliere Cilluffo Giuseppe viene approvata con n. 19 voti favorevoli, su n.19 consiglieri presenti - assenti n 05 (Gambino Valeria, Gallina Giovanni, Palazzolo Francesco, Fiorello Lorenzo, Taormina Fabio), il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale, dopo avere ricevuto la conferma da parte del Vice Segretario Comunale : **APPROVATA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 134, co.4 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'esito favorevole della superiore votazione, proclamato dal Presidente del C.C.

DICHIARA

di rendere **immediatamente esecutiva** la presente deliberazione di cui all'oggetto sopraindicato.

A questo punto il Presidente del C.C., non avendo nessun altro consigliere chiesto la parola e non avendo altri argomenti iscritti all'o.d.g. dei lavori odierni , chiude i lavori e scioglie l'assemblea Sono le ore 17:06.

Letto approvato e sottoscritto mediante firma digitale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Claudio Armetta

Il Consigliere Anziano
Angela Amato

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Migliore Pietro

